

sua natura, parte integrante del sistema dei mandati...» e che proprio «il carattere di diritto naturale di questo principio giustifica la sua inclusione nel Mandato» (p. 301).

63. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 18 aprile 1967 n. 48 nel caso Hartmann e Pude.

Due cittadini tedeschi, Hartmann e Pude, già giudicati in Germania per rapina e altri reati commessi in Italia, sottoposti a giudizio penale in Italia per gli stessi reati avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 10 Cost., dell'art. 11, 1° comma, cod. pen. nella misura in cui quest'ultimo non preclude, come avrebbe invece richiesto il principio del *ne bis in idem* valevole a loro avviso anche nell'ordinamento internazionale e in Italia appunto ex art. 10 Cost., la riproposizione in Italia del giudizio penale⁵.

Nella sua sentenza del 18 aprile 1967, la Corte costituzionale pur constatando che il principio del *ne bis in idem* «ha la sua validità anche nell'ordinamento internazionale, essendo applicabile alle sentenze dei tribunali internazionali, come è stato ammesso dalla giurisprudenza dei predetti tribunali, e come è richiesto, per i rapporti giuridici internazionali, dalle medesime esigenze che sono a fondamento del principio nei rapporti interni», ha tuttavia affermato che «esso non assume l'estensione e l'efficacia che l'ordinanza di rimessione tende ad attribuirgli». Quanto al contrasto fra l'art. 10 Cost. e l'art. 11, 1° comma, cod. pen., la Corte costituzionale ha affermato che «necessario presupposto del denunziato contrasto sarebbe... il carattere attuale, nel principio del *ne bis in idem*, di norma internazionale generalmente riconosciuta, nell'ampia latitudine che gli si vorrebbe ora attribuire». Tuttavia, ad avviso della Corte, «a sostegno di questa tesi non viene presentato alcun valido argomento» considerando che le argomentazioni dell'ordinanza per cui «“non si vede perché”... il *ne bis in idem* non debba essere considerato quale principio, oltre che dei singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico internazionale» o ancora «“non è detto” che il principio della territorialità debba prevalere sull'esigenza del *ne bis in idem*» sono da considerarsi «proposizioni che possono, tutt'al più, valere come espressione di una tendenza soggettiva dell'interprete, e in certo modo come auspicio per un futuro generale affermarsi del principio, non come positivo argomento per la sua sussistenza attuale» (p. 692).

Secondo la Corte costituzionale, «ciò che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo chiaro risulta dai codici penali della generalità degli Stati, è proprio il principio opposto, vale a dire quello della territorialità, di cui sono netta affermazione, nell'ordinamento italiano, gli articoli 6 ss. cod. pen.» (p. 692). In questo senso peraltro, ha proseguito la Corte, «l'ordinanza, non dissimulandosi questa realtà, sostiene che sia possibile un'armonizzazione del principio del *ne bis in idem* col principio della territorialità, affermando che i due principi “ben possono essere armonizzati tra loro, riconoscendosi che l'autore di un reato commesso nel territorio italiano va punito secondo la legge italiana, tranne il caso che esso sia già stato giudicato per lo stesso reato, con sentenza irrevocabile, da un giudice straniero”». Il che tuttavia, ad avviso della Corte, «lungi dal

⁵ In *RDI*, 1967, pp. 692-694.

significare un'armonizzazione fra i due principi, verrebbe ad esprimere proprio la netta prevalenza di quello che l'ordinanza vuol sostenere, come in modo evidente appare sol che le proposizioni su riportate, senza che ne rimanga alterato il contenuto, vengano enunciate in termini opposti, e cioè: se un giudice straniero ha, con sentenza irrevocabile, giudicato l'autore di un reato commesso nel territorio italiano, questo non va (più) punito secondo la legge italiana». Dunque, ad avviso della Corte costituzionale, «fermo rimanendo che il principio del *ne bis in idem* è valido, come si è detto, per le sentenze dei tribunali internazionali, per ritenerlo esteso al di là di questo limite non solo non ricorrono elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in senso contrario». Il che non esclude che «ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa un'unità, e una comune efficacia, di decisioni giudiziarie». Tuttavia, «ben diversa... pur nel suo continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato» e ciò, ha proseguito la Corte «in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità» (p. 693).

Del resto, «un'efficacia preclusiva della sentenza penale in campo internazionale presupporrebbe... oltre la già rilevata identità di riflessi sociali e politici, anche un'assai larga uniformità di previsione delle varie fattispecie penali, e una pressoché identica valutazione, nella coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e dell'entità e pericolosità della delinquenza in ciascuno Stato: condizioni che non sussistono o non sussistono in misura adeguata». In questo senso, secondo la Corte, si spiega il «permanere del principio della territorialità nelle varie legislazioni» con la conseguenza che «se in taluni codici (danese, greco, ecc.) è stabilito che nell'infliggere la pena il giudice debba tener conto di quella eventuale scontata per lo stesso fatto in altro Stato, questa è una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equità, che conferma il principio stesso» (p. 693). La Corte ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

64. Opinione individuale del giudice F. Ammoun annessa alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi).

Il giudice libanese della Corte internazionale di giustizia F. Ammoun ha inserito nella sua opinione individuale annessa alla sentenza del 20 febbraio 1969 sulla *Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord*⁶ un passo in cui ha criticato il termine «civili» presente nell'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto della Corte⁷.

⁶ *Supra*, § 52; *infra*, § 169.

⁷ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/51/5549.pdf> (ICJ Rep., 1969, pp. 132-135).

Il giudice ha anzitutto affermato che «la formula dell'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto, enunciando i "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili", è inapplicabile nei termini in cui è redatta in quanto le parole "nazioni civili" sono incompatibili con le disposizioni pertinenti della Carta delle Nazioni Unite e hanno per conseguenza di limitare in modo sconsiderato la nozione dei principi generali del diritto». In particolare, «la discriminazione tra nazioni civili e nazioni non civili, che era sconosciuta ai padri del diritto internazionale, protagonisti di un diritto delle genti universale: Vittoria, Suarez, Gentilis, Pufendorf, Vattel, costituisce il lascito della passata epoca del colonialismo e del tempo ormai superato in cui un numero ristretto di potenze stabiliva le regole convenzionali o consuetudinarie di un diritto europeo applicato nei confronti dell'insieme della comunità delle nazioni».

Il ragionamento del giudice libanese è poi proseguito constatando come «il diritto internazionale europeo era stato difeso da giuristi di incontestabile autorevolezza nella gran parte dei capitoli del diritto internazionale, come Kent, Wheaton, Phillimore, Anzilotti, Fauchille, F. de Markas, Westlake, Hall, Oppenheim, Politis...» ma che «per quanto sia notevole e potente il pensiero di questi giuristi di fama, la loro concezione di una famiglia delle nazioni europee e nord-atlantiche comincia ad attenuarsi di fronte alla realtà della comunità universale, nel pensiero degli internazionalisti di una nuova era come S. Krylov, M. Katz, W. Jenks e M. Lachs». In particolare, ad avviso del giudice Ammoun, «che gli adepti della nozione del diritto riconosciuto dalle nazioni civili valutino il grado di civiltà in base alla capacità dell'autorità di salvaguardare i diritti degli stranieri o al suo potere di assicurare la protezione dei diritti fondamentali della persona umana, non può impedire di pensare che il regime coloniale comunque non doveva essere escluso dagli elementi di valutazione rientranti nell'uno o nell'altro di tali criteri in quanto il colonizzato era uno straniero nei confronti del colonizzatore ed era stato privato di certi suoi diritti fondamentali». Inoltre, «la discriminazione che gli autori condannano è in contraddizione assoluta con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite che prevedono ormai "l'uguaglianza sovrana" di tutte le nazioni, che ne sono membri, e la loro partecipazione sia all'elaborazione del diritto internazionale negli organi delle Nazioni Unite, particolarmente la Commissione del diritto internazionale nella quale tutte le nazioni sono chiamate a sedere, che all'applicazione del diritto internazionale, alla sua interpretazione e, in una certa misura, al suo sviluppo e alla sua evoluzione, e ciò in virtù dell'articolo 9 dello Statuto della Corte a termini del quale "gli elettori devono curare che le persone chiamate a far parte della Corte... assicurino la rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo"».

Tali premesse hanno condotto il giudice libanese a ritenere che «nazioni... che non facevano parte del concerto ristretto degli Stati legiferanti — fino ai primi decenni del XX secolo — per conto dell'insieme della comunità internazionale, partecipano oggi alla rilevazione o all'elaborazione dei principi generali del diritto, contrariamente a quanto afferma impropriamente l'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto della Corte». Ad avviso del giudice, nonostante «il delegato americano Root avesse suggerito... al Comitato di giuristi nel 1920 che la Corte applicasse, oltre al diritto convenzionale e al diritto consuetudinario "i principi di diritto universalmente riconosciuti"... sotto l'influenza delle idee assunte dalla conferenza dell'Aja del 1907 in cui dominavano i giuristi di matrice europea, egli sostituì a tale formula quella che doveva figurare nell'ar-

ticolo 38, par. 1, lett. c, dello Statuto, che si trova quindi ereditata, per così dire senza beneficio di inventario, da concezioni tanto anacronistiche quanto ingiustificate». Peraltro, ha proseguito il giudice, «la giurisprudenza internazionale, particolarmente docile, ha inteso per "nazioni civili" quelle nazioni che formavano il "concerto europeo" e dal diritto di tali nazioni essa ha dichiarato di assumere in via analogica i principi generali di diritto».

In definitiva, secondo il giudice Ammoun, «i principi generali di diritto menzionati dall'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto non sono altro che le norme comuni alle diverse legislazioni del mondo, unite dall'identità di ragione giuridica, o *ratio legis*, trasposte dall'ordinamento giuridico interno all'ordinamento giuridico internazionale» e proprio su tale presupposto non può non rilevarsi «la svista commessa quando si è arbitrariamente limitato l'apporto del diritto interno all'elaborazione del diritto internazionale: un diritto internazionale divenuto, insomma, grazie soprattutto ai principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, un diritto universale capace di attingere dalle fonti interne del diritto di tutti gli Stati dei quali è destinato a regolare i rapporti, ed è per tale motivo che la formazione della Corte deve rappresentare i principali sistemi giuridici del mondo». Constatando una «contraddizione tra i principi fondamentali della Carta e la loro universalità da un lato, e il testo dell'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto della Corte dall'altro», il giudice libanese ha affermato che proprio detto articolo «non può essere interpretato se non attribuendogli una portata universale che non implichi alcuna discriminazione tra i membri di una stessa comunità fondata sull'uguaglianza sovrana». Per tale motivo la Corte, a suo avviso, dovrebbe limitarsi a parlare di «"principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni"; oppure assumere la formula di cui ha fatto uso Sir Humphrey Waldock nella sua difesa del 30 ottobre 1968, e cioè: "i principi generali del diritto dai sistemi giuridici nazionali"» o ancora «si potrebbe... dire semplicemente: "i principi generali del diritto"» dovendosi ritenere che «i giuristi e persino gli studenti di diritto non verrebbero fuorviati. Il tutto in attesa che venga messa in cantiere la revisione dello Statuto della Corte o di certe sue disposizioni». D'altro canto, tali principi «quando sintetizzano e condensano il diritto *in foro domestico* delle nazioni — dell'insieme delle nazioni — sembrano più prossimi delle altre fonti del diritto alla morale internazionale» rappresentando, una volta trasposti nel diritto internazionale, «i più puri valori morali» grazie ai quali il diritto internazionale «si avvicina sempre di più all'unità» (§ 33).

65. Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti per il secondo circuito del 28 aprile 1975 nel caso *IIT* e altri c. *Vencap Ltd* e altri.

La *IIT*, un *trust* internazionale di investimento organizzato secondo la legislazione lussemburghese e in liquidazione al momento della controversia, aveva convenuto in giudizio dinanzi ai giudici statunitensi la *Vencap Ltd*, una società costituita nelle Bahamas, per truffa ed altri illeciti sulla base della legge statunitense denominata *Alien Tort Statute* (Legge sugli illeciti agli stranieri) la quale prevede, alla sez. 1350, la competenza dei giudici degli Stati Uniti rispetto ad «ogni azione civile da parte di uno straniero per illeciti commessi in violazione del diritto delle nazioni o di un trattato degli Stati Uniti». La *IIT* riteneva, tra l'altro, al fine di stabilire la competenza dei giudici statunitensi in base alla sez.